



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante "*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTA la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 12 agosto 2021 di nomina del Dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24 settembre 2021);

VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il “*Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1004 del 30 luglio 2021, con il quale è stato costituito, ai sensi dell’art. 64 del predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 227 del 10 febbraio 2022, con il quale il mandato dei componenti del CNVR, conferito con Decreto Ministeriale n. 1004 del 30 luglio 2021, ai sensi dell’art. 2,



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

comma 1, lett. b), in scadenza alla data del 7 aprile 2022, è stato prorogato sino alla data del 30 settembre 2022;

VISTI i DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), destinati al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022), che stabilisce che *“al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell’istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all’articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all’individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all’articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell’università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell’incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità [...] Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

VISTI l'art. 6, comma 1, del predetto D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 e l'art. 7, comma 1, del D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, che affidano la valutazione a ventisette Comitati di Valutazione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, nominati con decreto direttoriale su designazione del CNVR), formati da cinque a quindici esperti scientifici, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute, designandone uno come coordinatore;

CONSIDERATO che alla data di entrata in vigore della citata L. 15 luglio 2022, n. 91 (16 luglio 2022) i Comitati di Valutazione di cui al citato D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 non erano stati nominati;

RILEVATA la necessità di garantire il rispetto del numero massimo dei componenti dei Comitati di Valutazione e dei revisori esterni, stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTA la circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022, che prevede che le Amministrazioni titolari di interventi PNRR devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale;

RILEVATA la necessità che i Comitati di Valutazione operino sia in una fase *“ex ante”* che in una fase *“in itinere”*, anche nell'ambito della procedura attuata con D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, per consentire l'acquisizione dei dati di pianificazione di cui alla predetta circolare MEF n. 27/2022, anche in forza di quanto previsto dal richiamato art. 28 comma 2;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, le disposizioni del presente decreto si applicano alla procedura del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022.
2. Il presente decreto si applica altresì alla procedura di cui al D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, ex. art. 2, comma 9, dell’Allegato 4.

Art. 2

CdV e revisori

1. La valutazione delle proposte è effettuata da Comitati di Valutazione (CdV), uno per ciascuno dei ventisette settori di ricerca ERC, scelti dal CNVR sulla base di comprovata e specifica competenza nel settore di riferimento e composti da cinque a quindici esperti scientifici, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore. Nell’ambito di ciascun Comitato di Valutazione, il CNVR designa un coordinatore con funzione di presidente. Il numero massimo dei componenti dei Comitati di Valutazione è stabilito in 190 esperti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

2. Le riunioni di ciascun Comitato di Valutazione sono validamente costituite in presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno.
3. Per i Comitati di Valutazione che hanno un numero di progetti da valutare fino a 300, la valutazione dovrà concludersi entro 4 mesi dalla data di insediamento; per i Comitati di Valutazione con un numero di progetti superiore a 300, la valutazione dovrà concludersi entro 6 mesi dalla data di insediamento.
4. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente comma potrà incidere negativamente sul compenso inizialmente fissato.
5. I Comitati di Valutazione valutano le proposte progettuali avvalendosi, ove necessario, di revisori esterni competenti in materia, nel numero massimo di 800 per ciascun bando, ai sensi dell'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
6. I revisori esterni di cui al precedente comma sono scelti dall'albo di esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, anche internazionali, in conformità con i principi di cui all'art. 64 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. I revisori esterni sono selezionati tempestivamente dal Comitato di Valutazione. Se un revisore non accetta l'incarico di valutazione scientifica del progetto entro 3 giorni dal momento in cui è contattato, decade automaticamente dall'assegnazione al progetto per il quale ha ricevuto l'invito. Dal momento dell'accettazione dell'invito, il revisore ha 7 giorni per portare a termine la valutazione del progetto.
8. Prima dell'accettazione dell'incarico, i componenti dei CdV e i revisori, sotto la propria responsabilità, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Art. 3

Procedura di valutazione

1. Ciascun progetto di ricerca, prima di essere valutato, è sottoposto alla verifica di conformità con il principio del “*non arrecare danno significativo (DNSH)*”. In caso di esito negativo della verifica di compatibilità, il progetto non viene ammesso a valutazione, dandone breve motivazione.
2. Ciascun progetto di ricerca è altresì sottoposto a verifica di antiplagio mediante l'utilizzo di apposito software. Ove risulti plagiato per almeno il 60%, il valutatore ne terrà conto ai fini dell'assegnazione del punteggio, atteso anche quanto previsto dall'art. 4, comma 13, del D.D. n. 1409 del 22 settembre 2022.
3. La valutazione è collegiale ed affidata ai Comitati di Valutazione che possono avvalersi, ove necessario, di revisori esterni competenti in materia.
Nell'ambito della procedura di cui al D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, i CdV procedono separatamente alla valutazione dei progetti per ciascuna linea d'intervento.
4. I CdV e i revisori valutano le proposte secondo i criteri di valutazione e le regole di selezione dei pari merito di cui all'Allegato 3 del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 e dell'Allegato 4 del D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022.
5. Nella scheda di valutazione sono messi in luce i punti di forza e di debolezza del progetto e sono espressi per ciascun criterio di valutazione un punteggio numerico ed una sintetica motivazione, come previsto nell'apposita piattaforma.
6. Previa discussione collegiale sulla scheda di valutazione relativa a ciascun progetto, il Comitato di Valutazione adotta l'*Evaluation Summary Report – ESR*.
7. Tutti i progetti, ai quali sia stato assegnato nell'*Evaluation Summary Report – ESR*, un punteggio inferiore alla soglia minima (pari a 75), non sono finanziabili.
8. L'*Evaluation Summary Report – ESR* costituisce unico documento ufficiale agli atti di procedura ed è strutturato secondo quanto stabilito dal precedente comma 5.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Art. 4

Adempimenti conclusivi

1. Al termine della procedura di valutazione scientifica, tenendo conto del budget assegnato, il Comitato di Valutazione competente stila la graduatoria dei progetti ammessi per settore e analizza il contributo richiesto per ogni progetto, determinandone il relativo finanziamento.
2. Nell'ambito della procedura di cui al D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, il Comitato di Valutazione stila la graduatoria dei progetti ammessi per settore e per linea d'intervento.
3. Il Comitato di Valutazione, per ogni progetto idoneo al finanziamento, esamina il budget richiesto e approva eventuali od opportuni adeguamenti di ogni singola voce di spesa, secondo i seguenti dettami:
 - a) non è indicato procedere, orientativamente e per qualunque voce di spesa non forfetaria, ad abbattimenti superiori al 25% di quanto previsto dal progetto, salvo idonea motivazione;
 - b) non è possibile effettuare tagli lineari su tutte le voci di spesa.

Art.5

Effetti

1. Il presente decreto produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito <https://prin.mur.gov.it/>.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto alla procedura di cui al D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, si applicano le disposizioni in tema di Comitati di Valutazione e di rendicontazione di cui al D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse